

STATUTO

**"IL VOLO" SAN GIUSEPPE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NULVI SS PIAZZA CAVOUR 10

Numero REA: SS - 191238

Codice fiscale: 02623530900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

all'atto Rep.6116/4455

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art.1

E' costituita, con sede nel Comune di Nulvi una Società Cooperativa Sociale di tipo "A" con la denominazione "IL VOLO" SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Essa aderisce all' A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art.2

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità limitata. Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o da sue successive modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla normativa in essere per le società per azioni, in quanto compatibile.

SCOPO SOCIALE

Art. 3

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

A tal fine la Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzare e gestire scuole materne, asili nido, baby – parking, strutture residenziali e semi-residenziali per l'infanzia, laboratori giardini e centri misti per l'infanzia, ludoteche, biblioteche, in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici e privati;
- gestire strutture sociali quali asili nido, scuole materne, colonie estive, centri di aggregazione per attività scolastiche, parchi gioco per bambini, comunità alloggio, case famiglia, case protette, centri di accoglienza, orfanotrofi;
- accoglimento, e custodia dei bambini presso gli istituti scolastici nell'orario precedente l'inizio delle lezioni e successivo al termine delle stesse;
- assistenza agli anziani;
- attività teatrale per l'infanzia e l'adolescenza;
- organizzare e gestire locali idonei per organizzare manifestazioni e feste per bambini;
- organizzare e gestire centri sociali per minori diretti alla promozione di iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva;
- svolgere attività socio educative, finalizzate alla prevenzione e al recupero del disagio giovanile, e alla prevenzione dell'abbandono scolastico; a tal fine la cooperativa potrà proporre

forme di collaborazione agli istituti scolastici del territorio per far svolgere ai bambini i compiti e/o permettere il recupero del programma didattico laddove necessiti e con la guida di insegnanti qualificati;

- gestire laboratori finalizzati alla socializzazione e allo sviluppo di specifiche abilità ludiche;

- gestire attività musicali;

- impartire semplici lezioni igienico – sanitarie (pulizia e salvaguardia del proprio corpo) e di educazione alla salute;

- fornire servizi di assistenza, e baby sitting ai bambini, in forme domiciliari o socializzate, garantendo la salute, l'igiene e la sicurezza, la prevenzione e condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;

- organizzare fiere, circoli ricreativi, soggiorni vacanze, campeggi, colonie, lezioni, seminari, dibattiti, gite, attività culturali e ricreative, mense e pensioni ed ogni iniziativa utile agli scopi sociali;

- svolgere attività assistenziale anche infermieristico sanitaria, di sostegno e riabilitazione, sia domiciliare che prestata in strutture private, pubbliche o scolastiche, a favore dell'infanzia e minori disabili, portatori di handicap e di chiunque comunque si trovi in stato di bisogno o di emarginazione;

- fornire servizi di trasporto, con mezzi propri o dati in locazione alla cooperativa, per minori, adolescenti e disabili;

- servizio assistenza sullo scuolabus ai bambini delle scuole materne, elementari e medie inferiori;

- promuovere corsi di aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci, partecipando o organizzando convegni, congressi, viaggi d'istruzione, corsi di specializzazione, e riqualificazione ed ogni altra analoga attività inerente al raggiungimento del suddetto scopo;

- collaborare con la pubblica amministrazione e gli enti privati per promuovere indagini co-

noscitive sui bisogni sociali;

- partecipare a pubblici appalti;

- collaborare con pubbliche amministrazioni ed enti privati per la realizzazioni di piani socio-assistenziali, di corsi di formazione professionale, per docenti, educatori, personale paramedico e per tutti coloro che operano o intendono operare nell'ambito della rieducazione e del reinserimento dei soggetti considerati deboli.

- prendere parte e bandi internazionali, comunitari, nazionali e regionali che, soprattutto con metodologie di partenariato, diano impulso allo sviluppo sociale, ambientale ed economico del territorio; progetti ambientali e comunitari;

- acquisire finanziamenti imprenditoria femminile;

- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata anche cooperative ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

- Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La società cooperativa sociale potrà partecipare a pubblici appalti, , compresi quelli indetti dalla comunità europea.

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La società cooperativa sociale potrà collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese, anche cooperative, approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime e degli implan-

ti necessari all'esercizio delle proprie attività.

In via meramente secondaria e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale principale la società cooperativa sociale potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la società cooperativa sociale potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici che privati.

Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la società cooperativa sociale potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferimenti e prestiti dei soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di credito e da società finanziarie e da altri enti pubblici e privati.

La società cooperativa sociale, tra l'altro potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

Inoltre la società cooperativa sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La società cooperativa sociale inoltre curerà la formazione, l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci, usufruendo delle normative nazionali, comunitarie e regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali, ipotecarie e fidejussione, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse similari.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà acquistare o prendere in affitto

tutte le attrezzature utili e necessarie a garantire l'ottimale esecuzione dei servizi per qualità e prezzo, nonché acquistare, costruire o affittare immobili adeguati alla propria attività sociale ed economica. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, la società si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.

La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate, comprendenti servizi di pulizie, disinfestazioni e manutenzioni di strutture pubbliche o private, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

SOCI

Art.4

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-

ge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi come soci – lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;
- b) soci volontari che, in possesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere ammessi anche soci sovventori e finanziatori persone fisiche e persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

Art.5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza , residenza e codice fiscale;
- b) - l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) - se intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario o socio sovventore;
- e) - di impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci.

Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:

- a) - denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;

b) - l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci – lavoratori a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art.6

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Art.7

I soci-lavoratori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

REGOLAMENTI

Art.8

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.

Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3 e 10 del presente statuto.

I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

(categoria speciale di soci – socio in prova)

Art. 10

La Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 del presente statuto. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori comunque in pos-

nesso dei requisiti di cui al presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà fissato in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
 - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. Verificatasi una clausola di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente statuto.
- Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente

alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

RECESSO E DECADENZA

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:

- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Art.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un

mele dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato. Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la deliberazione è assunta dall'Assemblea dei Soci.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI

Art.13

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.14

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-

tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile, la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art. 15

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Qualora trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.16

Il patrimonio della Società é costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;
- f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Art. 17

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente,

a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Art.18

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.19

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'articolo 5 del presente statuto.

RISTORNI

Art. 20

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 21

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile;
- d) ai soci sovventori è garantito un tasso di remunerazione maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;
- e) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art.22

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato;
- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai sensi del successivo articolo 28 con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adu-

nanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque entro 20 giorni dalla richiesta.

In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del Revisore;
- c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti l'Organo Amministrativo;
- d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;
- e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto;
- f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemente, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

l) deliberare, se nel caso, un piano di avviamento aziendale, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, stabilendo le misure per farvi fronte, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

m) deliberare sull'emissione di strumenti finanziari.

Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte alla presenza di un notaio.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.

Art. 24

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art.25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la docu-

mentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.

Alle Assemblies può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società aderisce.

Art.26

L'Assemblea è presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente, o dall'Amministratore Unico; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

b) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.27

L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Unico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il

Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

Art.28

L'Amministratore Unico può essere nominato anche tra soggetti che non siano soci.

In caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione si compone da 2 ad un massimo di n. 5 consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'art.2386 del Cod. Civile. Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono alla sostituzione nell'ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso quelli rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 30

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della cooperativa a Consorzi

di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 31

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo e, nel ca-

so l'Organo Amministrativo sia rappresentato da un Amministrazione Unico, in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio designato dall'Assemblea.

c) COLLEGIO SINDACALE

Art.32

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, nomina il sindaco, che ha anche funzioni di controllo contabile.

Quando la nomina del sindaco non è obbligatoria, con decisione dei soci può essere nominato un sindaco o un collegio sindacale, o un revisore, ai quali si applicano le norme di cui agli artt.2397 e seguenti del codice civile.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.33

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Sassari che provvederà alla nomina

dell'Arbitro (o degli Arbitri).

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art 34

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto:

- a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le modalità

previste dall'articolo 2545-quinquies del codice civile.

La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Art.35

In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545-duodecies del codice civile, L'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

F.to Canu Pasquale

F.to Pinna Giusta

F.to Lei Antonia Salvatora

F.to Paola Denotti, Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo
ai sensi dell'art. 23 comma V, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Imposta di bollo esente perchè Cooperativa Sociale ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R.

4 dicembre 1997, n. 460